



PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO TRA L'AGENZIA DELLE ENTRATE E LA GUARDIA DI FINANZA

L'**Agenzia delle entrate** (di seguito denominata “Agenzia”), con sede in Roma, Via Giorgione n. 106, rappresentata dal Direttore, Avv. Ernesto Maria Ruffini,

e

la **Guardia di finanza** (di seguito denominata “Corpo”), con sede in Roma, viale XXI Aprile n. 51, rappresentata dal Comandante Generale, Gen. C.A. Andrea De Gennaro.

di seguito, denominati congiuntamente, anche “le Parti”,

- VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, recante “*Disposizioni in materia di adempimento collaborativo*”;
- VISTO** l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTA** la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante “*Ordinamento del corpo della Guardia di finanza*”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante “*Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante “*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante “*Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi*”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente il “*Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*”;

- VISTI** gli articoli 66, 67, comma 1, e 68, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- VISTO** il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante *“Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205”*;
- VISTO** il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000;
- VISTI** gli articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, dello Statuto dell’Agenzia delle entrate, approvato con Deliberazione n. 6 del 13 dicembre 2000;
- VISTO** il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante *“Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78”*, che individua la citata Istituzione quale Forza di polizia a ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria, sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge;
- VISTO** il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”* (di seguito “Codice”) e, in particolare, l’articolo 2-ter, rubricato *“Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri”*;
- VISTO** il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante *“Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6, 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23”*, il cui articolo 7, comma 1, ultimo periodo, prevede che la Guardia di finanza, sulla base di specifici protocolli d’intesa, coopera e si coordina preliminarmente con l’Agenzia delle entrate nell’esercizio dei poteri istruttori nei confronti dei contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo;
- VISTO** il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 54749 del 14 aprile 2016, recante *“Disposizioni concernenti i requisiti di accesso al regime di adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 128”*;

- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (“*Regolamento generale sulla protezione dei dati*”, di seguito “Regolamento”);
- VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2016, recante “*Interpello per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128*”;
- VISTO** il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 101573 del 26 maggio 2017, recante “*Disposizioni per l'attuazione del regime di adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128*”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, concernente il “*Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*”;
- VISTO** il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*” e, in particolare, gli articoli 37, comma 6, e 47, comma 1;
- VISTO** il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 marzo 2020, recante “*Modifica dell'ambito di operatività del regime dell'adempimento collaborativo*”;
- VISTO** il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 335238 del 22 ottobre 2020, recante “*Disposizioni per l'attuazione del regime di adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128*”;

- VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 gennaio 2022, recante *“Estensione del regime dell'adempimento collaborativo”*;
- VISTO** il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 74913 del 9 marzo 2022, recante *“Disposizioni per l'attuazione del regime di Adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128”*;
- VISTO** il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 153271 del 4 maggio 2022, recante *“Modifica del modello “Adesione al regime di adempimento collaborativo” approvato con i Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate prott. n. 54237 e 54749 del 14 aprile 2016”*;
- VISTI** gli articoli 1 e 17, comma 1, lettera g), numero 1), della legge 9 agosto 2023, n. 111 recante *“Delega al Governo per la riforma fiscale”*;
- VISTO** il decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, recante *“Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale”*;
- VISTI** l'Atto di indirizzo per la definizione delle priorità politiche per il 2024 del Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Convenzione triennale per gli esercizi 2023-2025 tra il citato Dicastero e l'Agenzia delle entrate,

PREMESSO CHE

l'articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 (di seguito anche *“decreto”*), in attuazione della delega contenuta nell'articolo 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ha introdotto il regime di Adempimento collaborativo (di seguito anche *“Regime”*) al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (c.d. *Tax Control Framework*).

L'istituto si pone l'obiettivo di instaurare un pieno rapporto di fiducia tra Amministrazione finanziaria e contribuente, che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. Tale obiettivo, nel pieno rispetto dei principi recati dallo Statuto dei diritti del contribuente, è perseguito tramite l'interlocuzione costante e preventiva con le imprese su elementi di fatto, ivi inclusa l'anticipazione del controllo, finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, la competenza per i controlli e le attività relative al *Regime* è attribuita, in via esclusiva, all'Agenzia delle entrate, nei riguardi dei contribuenti ammessi al regime. In particolare, ai sensi del punto 1 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 74913 del 9 marzo 2022, la competenza per l'esercizio dei poteri istruttori di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 51, secondo comma, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sulle dichiarazioni presentate dai contribuenti aderenti, limitatamente agli anni di applicazione del

Regime, è radicata in capo alla Direzione centrale Grandi contribuenti e internazionale, Ufficio Adempimento collaborativo.

In attuazione dei criteri direttivi della legge 9 agosto 2023, n. 111 intitolata “Delega al Governo per la riforma fiscale”, in un quadro di misure volte a potenziare il *Regime* e ad agevolarne l'estensione ad una platea sempre più ampia di contribuenti, l'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221 ha modificato l'articolo 7, comma 1 del *decreto* e nel confermare la competenza esclusiva dell'Agenzia relativamente ai controlli e alle attività connesse al *Regime*, ha previsto che il Corpo, sulla base di specifici protocolli di intesa, cooperi e si coordini preliminarmente con l'Agenzia nell'esercizio dei poteri istruttori nei confronti dei contribuenti ammessi al *Regime*, agli effetti di cui agli articoli 33, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 63, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

CONSIDERATO CHE

l'Agenzia e il Corpo pongono grande affidamento nell'istituto dell'Adempimento collaborativo, riconoscendo come, anche grazie ad esso, sia possibile costruire un modello di leale e trasparente *tax compliance* con i contribuenti.

La possibilità di instaurare costanti rapporti di interlocuzione basati su di un reciproco *pactum fiduciae*, che viene legittimato dal puntuale rispetto dei principi costituzionali di legalità, correttezza, trasparenza, reciproco affidamento, semplificazione, produce effetti positivi, sia per il contribuente aderente al *Regime*, il quale potrà programmare con maggiore serenità le proprie attività, sia per l'Amministrazione finanziaria, che svolgerà con maggiore efficienza e tempestività i propri compiti istituzionali.

In particolare, costituisce obiettivo comune dell'Agenzia e del Corpo consolidare e sviluppare il Regime di Adempimento collaborativo, al fine di concentrare la propria azione di contrasto all'evasione nei confronti dei fenomeni più gravi e dei soggetti connotati da più elevato profilo di rischio.

È, altresì, obiettivo comune dell'Agenzia e del Corpo cooperare affinché, in vista della progressiva riduzione della soglia di ingresso al *Regime*, sia garantito un efficace presidio delle basi imponibili dei soggetti aderenti.

Al fine di assicurare un'attività di *compliance* coerente con le finalità e le caratteristiche del *Regime* è necessario che l'Amministrazione finanziaria continui a garantire, in linea con le *best practices* internazionali, il modello organizzativo della c.d. “Interfaccia Unica”.

È, altresì, necessario che l'intensità e il numero delle attività di controllo sia graduato in base a criteri di proporzionalità, in funzione del livello di trasparenza dimostrato dai contribuenti e degli investimenti da essi sostenuti per la costruzione del *Tax Control Framework*.

In particolare, la fattiva volontà dei contribuenti di accedere a forme di dialogo costanti e preventive con l'Amministrazione finanziaria, attraverso l'adesione al *Regime*, esprime in modo attendibile il basso livello di rischio di tali soggetti, con la conseguenza che, riguardo all'attività di analisi per la selezione dei contribuenti da sottoporre ad attività ispettiva, deve presumersi che tali posizioni rivestano un interesse operativo minimo,

CONCORDANO

di regolare, coordinare e sviluppare la reciproca collaborazione nei termini seguenti:

TITOLO I **Disposizioni generali**

Articolo 1

(Ambito della cooperazione)

1. Con il presente accordo le Parti, nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali e in attuazione dell'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del *decreto*, intendono disciplinare le modalità di sviluppo delle forme di cooperazione e coordinamento preliminari all'esercizio da parte del Corpo dei poteri istruttori nei confronti dei contribuenti ammessi al *Regime*, ai sensi degli articoli 33, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 63, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. L'attività di cooperazione è espletata nell'ambito delle risorse e degli obiettivi stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze con la direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione.

TITOLO II **Rapporti e procedure di cooperazione**

Articolo 2

(Comunicazioni da parte dell'Agenzia delle entrate)

1. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'elenco dei soggetti ammessi al *Regime*, l'Agenzia si impegna a partecipare tempestivamente, attraverso comunicazioni formali dirette al Comando Generale – III Reparto del Corpo, i dati identificativi dei soggetti che:
 - a) hanno presentato istanza di adesione al *Regime*, comunicando anche la data di eventuale ammissione;
 - b) sono stati esclusi dal *Regime*, per perdita dei requisiti o inosservanza degli impegni assunti;
 - c) non possedendo i requisiti per aderire al *Regime*, hanno optato per l'adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (“TCF”).

Articolo 3

(Richiesta di cooperazione avanzata dalla Guardia di finanza con riguardo ai soggetti ammessi al Regime)

1. Qualora un Reparto del Corpo, nell'ambito dell'ordinaria attività d'istituto, acquisisca, relativamente a periodi di imposta di applicazione del *Regime*, circostanziati e concordanti indizi di evasione, elusione o frode riguardanti tributi amministrati dall'Agenzia, o comunque di situazioni da cui possa derivare l'esclusione ai sensi

dell'articolo 7, comma 3, del *decreto*, fatti salvi i casi in cui la legge prescriva eventuali esigenze di segretezza o riservatezza delle indagini, prima di avviare qualunque attività istruttoria, provvede a informare tempestivamente il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, per il tramite del Comando Generale.

2. A seguito delle comunicazioni di cui al comma 1, è avviato un coordinamento in sede centrale, al fine di escludere conflitti o sovrapposizioni nelle rispettive attività istruttorie, nel corso del quale si procede ad un adeguato approfondimento di tutti gli aspetti, fattuali e giuridici, dell'operazione di interesse con l'obiettivo di maturare un condiviso convincimento circa la regolarità o meno della fattispecie esaminata e la conseguente opportunità di avviare un approfondimento istruttorio. In tale contesto, l'Agenzia comunica al Corpo se le fattispecie individuate hanno formato oggetto di interpello o di comunicazione nell'ambito del *Regime* e fornisce gli elementi a disposizione utili all'inquadramento del caso specifico.
3. All'esito del coordinamento, esclusi conflitti o sovrapposizioni operative e maturato un condiviso convincimento circa l'opportunità di avviare un approfondimento istruttorio, il Corpo esercita i poteri istruttori nei confronti dei contribuenti ammessi al *Regime*.
4. Il coordinamento è documentato con le modalità ritenute più efficaci e costituisce oggetto di comunicazione al contribuente con le modalità e i termini normativamente previsti.

Articolo 4

(Coordinamento tecnico-operativo)

1. Le attività avviate secondo le procedure di cui all'articolo 3 sono oggetto di costante coordinamento tra il Comando Generale o il Reparto da esso individuato e il competente ufficio dell'Agenzia, in tutte le relative fasi, fino alla condivisione degli esiti dell'attività istruttoria.
2. I Reparti del Corpo, non appena abbiano maturato il convincimento di dover procedere a constatare violazioni tributarie, prima di formalizzare eventuali rilievi di tipo sostanziale, avviano un coordinamento tecnico-operativo in sede centrale con l'Agenzia, in modo da consentire a quest'ultima un adeguato esame del contesto di riferimento e pervenire a soluzioni condivise, nel rispetto dei termini decadenziali previsti per l'attività di accertamento.
3. Il processo di condivisione è documentato con le modalità ritenute più efficaci (ad es. scambio di mail, verbali di riunione, ecc., da conservarsi agli atti del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e del Comando Generale) e costituisce oggetto di comunicazione al contribuente con le modalità e i termini normativamente previsti.

Articolo 5

(Richiesta di collaborazione da parte dell'Agenzia delle entrate)

1. Ferma restando la competenza esclusiva dell'Agenzia per i controlli e le attività relative al *Regime*, limitatamente ai periodi di imposta di applicazione dello stesso, l'Agenzia può chiedere al Corpo – tramite il Comando Generale – di fornire la propria collaborazione nei confronti dei contribuenti ammessi al *Regime*, con riferimento alle seguenti linee di attività:
 - a) svolgimento delle analisi del profilo di rischio delle imprese;

- b) eventuale esecuzione di controlli mediante l'esercizio dei poteri istruttori di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Il Corpo fornisce tempestivo riscontro a tale richiesta, definendo di comune intesa con l'Agenzia le modalità di sviluppo della stessa.

Articolo 6

(Richiesta di cooperazione avanzata dalla Guardia di finanza con riguardo ai soggetti che hanno presentato istanza di ammissione al Regime)

- 1. Il Corpo informa tempestivamente l'Agenzia, fatte salve eventuali esigenze di segretezza o riservatezza delle indagini, dell'acquisizione, nell'ambito dall'ordinaria attività d'istituto, di elementi indicativi di possibili fenomeni di evasione fiscale, elusione o frode riguardanti tributi amministrati dall'Agenzia, a carico di contribuenti che hanno presentato istanza di ammissione al *Regime*, ma non sono ancora stati ammessi.
- 2. A seguito delle comunicazioni di cui al comma 1, l'Agenzia fornisce ogni elemento utile all'inquadramento del caso specifico al Corpo, che sviluppa i conseguenti approfondimenti ove necessari, anche attraverso l'esercizio dei poteri ispettivi.

Articolo 7

(Richiesta di collaborazione avanzata dalla Guardia di finanza con riguardo ai soggetti che hanno optato per l'adozione del TCF)

- 1. Qualora un Reparto del Corpo acquisisca, nell'ambito dall'ordinaria attività d'istituto, elementi indicativi di possibili fenomeni di evasione fiscale, elusione o frode riguardanti tributi amministrati dall'Agenzia, a carico di contribuenti che hanno optato per l'adozione del TCF, informa tempestivamente il competente ufficio dell'Agenzia, fatti salvi i casi in cui la legge prescriva eventuali esigenze di segretezza o riservatezza delle indagini.
- 2. A seguito delle comunicazioni di cui al comma 1, il competente ufficio dell'Agenzia comunica direttamente al Reparto del Corpo che ha effettuato la segnalazione se le fattispecie individuate hanno formato oggetto di interpello e/o sono ricomprese nella "mappa dei rischi" e fornisce eventuali elementi utili all'inquadramento del caso specifico, ivi inclusa l'istanza di interpello e la relativa risposta, la descrizione del TCF e la "mappa dei rischi".
- 3. Nei casi di cui al paragrafo precedente, all'esito del coordinamento, il Reparto del Corpo esercita i poteri istruttori e procede all'eventuale formalizzazione di rilievi nei confronti dei contribuenti ammessi al predetto regime se le fattispecie segnalate:
 - a) non hanno formato oggetto di interlocuzione preventiva;
 - b) hanno formato oggetto di interlocuzione preventiva, ma il contribuente ha esposto in modo non veritiero i presupposti di fatto sulla cui base l'Agenzia ha manifestato il proprio orientamento.
- 4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettera b), le attività di controllo sono soggette a Coordinamento tecnico-operativo ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo.

TITOLO III
Disposizioni finali
Articolo 8
(Referenti)

1. I referenti per l'attuazione del presente accordo sono:

a) per la Guardia di finanza:

- 1) sul piano programmatico, il Capo del III Reparto Operazioni del Comando Generale;
- 2) ai fini del coordinamento operativo, il Capo Ufficio Tutela Entrate del Comando Generale;

b) per l'Agenzia:

- 1) sul piano programmatico, il Direttore Centrale Grandi contribuenti e internazionale;
- 2) ai fini del coordinamento operativo, il Capo Ufficio Adempimento Collaborativo.

Articolo 9
(Trattamento dei dati)

1. Il trattamento dei dati personali sviluppato nell'ambito delle attività poste in essere in virtù del presente Protocollo è improntato al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, necessità, adeguatezza, pertinenza e limitazione rispetto alle finalità, alla conservazione e all'accessibilità dettati dal Regolamento (UE) 2016/679, nonché all'osservanza delle norme specifiche e delle regole procedurali previste da quest'ultimo Regolamento UE, dal decreto legislativo n. 196 del 2003, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 2018, dal decreto legislativo n. 51 del 2018 e dal decreto legislativo n. 101 del 2018.
2. Le Parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, mettono in atto le più adeguate misure tecniche e organizzative per garantire e dimostrare la conformità del trattamento dati personali sviluppato alla disciplina normativa europea e nazionale, anche al fine di rispettare i profili di sicurezza di cui agli articoli 32 del Regolamento (UE) n. 2016/679 e 25 del decreto legislativo n. 51/2018.
3. I dati oggetto di scambio tra le Parti devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati, osservando i criteri individuati dal Garante in materia di comunicazione di informazioni tra i soggetti pubblici.

Articolo 10
(Invarianza finanziaria)

1. Dallo svolgimento delle attività disciplinate dal presente protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le parti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Letto, approvato e sottoscritto (digitalmente)

per
L'AGENZIA DELLE ENTRATE
F.to digitalmente

IL DIRETTORE
(Avv. Ernesto Maria Ruffini)

per
LA GUARDIA DI FINANZA
F.to digitalmente

IL COMANDANTE GENERALE
(Gen. C.A. Andrea De Gennaro)